

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nelle scuole con popolazione scolastica maggiore di 500 alunni, il Consiglio di Istituto è costituito da **19 componenti**: **8** rappresentanti del personale docente, **2** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, **8** dei genitori degli alunni. **E' presieduto da un genitore. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.**

In sintesi, il Consiglio di Istituto:

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- adotta il regolamento interno dell'istituto;
- delibera sull'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei beni necessari alla vita della scuola;
- decide in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;
- delibera gli adattamenti del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- promuove contatti con altri Istituti, Enti o Associazioni.

Inoltre, fatte salve le competenze del Dirigente scolastico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe:

- ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti;
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione alle classi dei singoli docenti, all'orario delle lezioni;
- stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
- approva i criteri per l'attuazione delle attività integrative ed extrascolastiche, compresi i viaggi d'istruzione;
- esprime parere sull'andamento didattico ed amministrativo dell'Istituto.